

STATUTO

**CATO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
CON LA DIZIONE CATO,
COOPERATIVA SOCIALE
S.C.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASORATE PRIMO PV VIA
VITTORIO EMANUELE 56
Numero REA: PV - 19108
Codice fiscale: 00165720186
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

1

allegato "B" dell'atto N.51198=27415 di rep.

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1. Denominazione.

E' costituita una Societa' Cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 sotto la denominazione:

**"Cato societa' cooperativa sociale a
responsabilita' limitata con la dizione Cato,
cooperativa sociale s.c.r.l.".**

Art. 2. Norme applicabili.

La Societa' ha scopo mutualistico e, per quanto non stabilito nel presente statuto, e' retta dai principi della mutualita', ai sensi delle leggi vigenti in materia, delle norme del libro V, Titolo VI del Codice Civile e, in quanto compatibili, delle disposizioni sulla **societa' a responsabilita' limitata**.

Qualora dovessero essere superati i limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2519 c.c. l'organo amministrativo dovra' senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

Art. 3. Sede.

La Societa' ha sede in Casorate Primo.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune e' deciso dall'organo amministrativo e da questi pubblicizzato come per legge.

Art. 4. Oggetto.

La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

Per cio' stesso il Consiglio di Amministrazione puo' deliberare l'adesione ad una Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo, riconosciuta dall'art.5 del D.Lgs 14 dicembre 1947 n.1577, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale.

La Cooperativa non ha finalita' lucrative e si ispira ai principi previsti dal punto a) dell'art.1 della legge n.381 del giorno 8 novembre 1991, vale a dire la gestione di servizi socio sanitari ed educativi finalizzati alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini come interesse generale della comunita'.

A titolo esemplificativo tali servizi sono:

- servizi sociali ed assistenziali agli anziani ed alle persone socialmente svantaggiate; tali servizi saranno conseguiti sia attraverso l'utilizzo e la

stabile organizzazione delle risorse materiali di proprieta' sociale, che con l'apporto materiale e morale dei soci. La Cooperativa potra' integrare in modo permanente e secondo contingenti opportunita' la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, consorzi, istituzioni pubbliche e private che perseguano finalita' affini, complementari e la cui collaborazione sia giudicata necessaria od utile per un migliore conseguimento dell'oggetto sociale;

- servizi scolastici di base e di formazione professionale con particolare attenzione a chi intenda dedicarsi all'assistenza sia domiciliare che presso istituzioni pubbliche e private degli anziani e dei bisognosi;

- servizi sanitari di base e ad elevata integrazione socio sanitaria con attenzione ai servizi di riabilitazione, servizi domiciliari di assistenza, sostegno, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di assistenza.

Per il conseguimento delle finalita' sociali la Cooperativa potra' richiedere contributi e finanziamenti sia allo Stato che ad Enti regionali, locali ed alla Unione Europea.

La Cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine a quelle sopra elencate nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali inclusa l'assunzione di interessi e partecipazioni in societa' ed enti economici e non comprese le associazioni riconosciute e non che abbiano attivita' affine o complementare con quella della Cooperativa.

Art. 5. Durata

La durata della societa' e' stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemila cento).

CAPITALE E SOCI

Art. 6. Capitale, quote e conferimenti

Il capitale della Societa' non e' determinato in un ammontare prestabilito ed e' diviso in quote ai sensi di legge.

L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo.

Art. 7. Numero di soci e misura della partecipazione

Il numero dei Soci e' illimitato ma comunque

superiore a 9 (nove).
Qualora il numero dei soci si riduca al di sotto di tale limite, si applica l'articolo 2522 c.c..
Nessun socio puo' avere una quota complessiva superiore ai limiti di legge, salve le deroghe di legge.

Art. 8. Requisiti dei soci.

8.1 Possono essere **soci cooperatori** le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e che:

a) (soci lavoratori) esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attivita' della Cooperativa e che per loro capacita' effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo; in deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa ovvero

b) (soci fruitori) in base alle proprie esigenze e condizioni personali, familiari o professionali, intendono avvalersi dei servizi svolti dalla Cooperativa.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attivita' proprie delle cooperative sociali.

8.2 I soci cooperatori, siano essi lavoratori o fruitori, si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci "ordinari" che, se lavoratori, ricevono un compenso per l'attivita' svolta in cooperativa e, se fruitori, comunque ricevono un vantaggio mutualistico, secondo le modalita' previste dagli organi competenti;

c) soci "volontari", che prestano attivita' in modo totalmente gratuito e quindi anche senza ricevere alcun vantaggio mutualistico, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalita' dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91.

Il numero dei soci "volontari" non puo' superare la meta' del numero complessivo dei soci ordinari, ai sensi della succitata legge 381/91.

8.3 Ogni socio e' iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

8.4 Non possono in ogni caso divenire soci coloro che hanno un interesse in contrasto con quelli della cooperativa e coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa.

Art. 9. Ammissione di nuovi soci.

.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, specificando:

a) cognome, nome o la denominazione, il luogo e data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza;

b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;

c) l'ammontare della partecipazione sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge e comunque superiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero).

.2. Sulla domanda di ammissione delibera l'Organo amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.

La delibera di ammissione deve essere comunicata dall'organo amministrativo all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda. Trascorso tale termine senza risposta la domanda si intenderà rigettata e il richiedente potrà, ai sensi e nei termini del citato articolo 2528 c.c., chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente dovrà sottoscrivere le quote entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'ammissione.

Art. 10. Versamenti dei soci.

.1. Le quote sottoscritte dai soci fondatori o dai nuovi soci dovranno essere liberate per il 30 % (trenta per cento) del loro valore nominale al momento della sottoscrizione e per la restante parte nei tempi e nei modi stabiliti dall'organo amministrativo.

.2. I nuovi soci dovranno inoltre versare, all'atto della sottoscrizione, l'intero sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2528 c.c.

.3. Il socio che non esegue il pagamento delle quote può essere escluso ai sensi dell'articolo 2531 c.c.

Art. 11. Domiciliazione.

Il domicilio il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, dei soci, degli amministratori, dei

sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti reciproci e con la societa', e' quello che risulta dai libri sociali.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12. Recesso.

Ciascun socio puo' recedere dalla societa' nei casi previsti dalla legge e si applica in tal caso l'articolo 2532 c.c..

Puo' recedere il socio che non si trovi piu' in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non puo' essere parziale e ha effetto sia per il rapporto sociale che, in deroga all'articolo 2532 c.c., per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13. Esclusione.

Il socio puo' essere escluso con delibera dell'Organo Amministrativo a lui comunicata con lettera raccomandata nei casi previsti dalla legge. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio puo' essere escluso se, senza giustificato motivo, non partecipi a quattro assemblee consecutive regolarmente convocate e di cui almeno tre abbiano quale ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale della cooperativa.

Si applica l'articolo 2533 c.c.

Art. 14. Morte del socio.

In caso di morte del socio gli eredi dello stesso, se provvisti dei requisiti previsti da questo statuto per essere soci, possono chiedere di subentrare nella partecipazione del defunto.

L'organo amministrativo si pronuncia sulla richiesta di subentro presentata dagli eredi con le stesse modalita' sopra previste per l'ammissione di nuovi soci. Qualora non sia accertata la sussistenza dei predetti requisiti, gli eredi possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Nel caso in cui vi siano piu' eredi e tutti siano ammessi, ai sensi del comma precedente, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la societa' consenta la divisione.

In caso di mancata continuazione gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 15. Liquidazione della quota.

6

Al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto (se ad essi, ai sensi dell'articolo precedente, debba essere liquidata la quota) spetta la liquidazione della quota da attuarsi ai sensi dell'articolo 2535 c.c.

Le quote vanno rimborsate sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si e' verificato lo scioglimento del rapporto sociale ma mai in misura superiore al valore nominale della quota del socio escluso, receduto o defunto.

La liquidazione non comprende il rimborso del sopraprezzo eventualmente versato dal socio in sede di sottoscrizione della quota.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dalla approvazione del bilancio.

Il rimborso della frazione della quota eventualmente assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies c.c. e dei corrispettivi interessi puo' essere differito dall'organo amministrativo fino a un termine massimo di due anni dalla approvazione del bilancio.

La cooperativa non e' tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o in favore degli eredi del socio defunto, ove questo non sia richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si e' verificato.

Il socio uscente o gli eredi del socio defunto rispondono verso la societa' per il pagamento dei conferimenti non versati e per il caso di insolvenza della societa' nei limiti dell'articolo 2536 c.c. .

Art. 16. Trasferimento delle quote.

Fermo il disposto dell'art. 14, le quote sociali non possono essere cedute a terzi con effetto verso la Societa', ne' possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza la preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Si applica l'articolo 2530 c.c.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 17. Materie riservate alla competenza dei soci.

I soci decidono, con le modalita' di cui ai successivi articoli:

a) sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e in particolare dagli articoli 2479 comma secondo e 2484 numero 6), in quanto compatibili;

7

- b) sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto;
- c) sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione;
- d) sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione;
- e) sulla cessione a terzi a qualsiasi titolo sia in proprieta' che in godimento l'azienda sociale o rami della stessa;
- f) sulla proposta di ammissione a procedure concorsuali;
- g) sulla autorizzazione alla vendita, acquisto, permuta di immobili sociali, oltre che alla concessione di ipoteche sugli immobili stessi;** rimane fermo che i predetti atti dovranno essere preventivamente decisi nelle forme ordinarie dall'Organo amministrativo e dovranno essere compiuti dal legale rappresentante della cooperativa;

Art. 18. Decisioni in forma assembleare.

Le decisioni dei soci devono inderogabilmente essere adottate con deliberazione assembleare.

Art. 19. Assemblee.

L'assemblea deve essere convocata con avviso di convocazione dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilita' di tutti gli amministratori o di loro inattivita', l'assemblea puo' essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea, sul quotidiano locale "La Provincia Pavese" o, in mancanza, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In deroga al disposto del comma precedente, purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'avviso puo' essere comunicato ai soci e ai sindaci, se nominati, alternativamente, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento prima dei suddetti termini.

In quest'ultimo caso l'avviso dovra' essere fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali o al rispettivo numero di fax o indirizzo di posta elettronica pure risultanti dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione puo' essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Art. 20. Assemblea totalitaria

In mancanza delle formalita' suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- a) e' rappresentato l'intero capitale sociale,
- b) tutti gli amministratori e i sindaci effettivi (se nominati) sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione,
- c) nessuno dei presenti (soci, amministratori e sindaci) si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 21. Intervento e voto a distanza.

.1. Intervento. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto.

.2. Voto per corrispondenza. Qualora l'avviso di convocazione lo preveda, ogni socio puo' esercitare il proprio voto per corrispondenza.

L'avviso di convocazione deve in tal caso contenere:

- a) l'avvertenza che il voto puo' essere esercitato anche per corrispondenza;
- b) la scheda di voto o le modalita' per richiederla;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni proposte per esteso.

La scheda di voto e' predisposta dalla societa' e contiene le proposte di deliberazione e le generalita' del titolare del diritto di voto.

Il voto per corrispondenza e' esercitato direttamente dal titolare ed e' espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione mediante sottoscrizione della scheda e apposizione della data.

Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum deliberativi e, ove previsti, costitutivi, si tiene conto delle schede e delle attestazioni pervenute alla societa' entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea.

Il voto espresso per corrispondenza conserva

validita' anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

Il voto puo' essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta alla societa' almeno quarantotto ore precedenti l'assemblea.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 22. Rappresentanza in assemblea.

Ciascun socio puo' farsi rappresentare mediante delega scritta che deve essere conservata dalla societa', conferita ad altro socio o, nell'ipotesi di cui all'articolo 2539 secondo comma c.c., ad uno dei soggetti ivi indicati.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facolta' e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non puo' essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Ciascun socio puo' rappresentare sino a un massimo di 3 (tre) soci.

Art. 23. Svolgimento, diritto di voto e maggioranze

.1. L'assemblea e' presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, a maggioranza semplice dei presenti o, in mancanza di tale designazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

.2. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci almeno tre mesi prima della data fissata per l'assemblea.

.3. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

.4. In **prima convocazione** l'assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano portatori di almeno la meta' dei voti di cui dispongono tutti i Soci e delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto infra precisato.

In **seconda convocazione** l'assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto infra precisato.

Nel caso di delibera avente ad oggetto lo **scioglimento e la liquidazione** della societa' l'assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano portatori di almeno i due terzi dei voti di cui dispongono tutti i Soci e delibera a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei voti presenti o rappresentati. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtu' del presente statuto il diritto di voto della partecipazione e' sospeso si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve avere il contenuto di cui all'articolo 2375 c.c. e, anche se redatto per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Art. 24. Amministrazione

L'amministrazione della societa' e' affidata a un Consiglio di Amministrazione composto, a seconda di quanto stabilito dai soci in sede di nomina, da un numero di consiglieri compreso tra 5 (cinque) e 11 (undici).

Tutti gli amministratori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono essere nominati Amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

Non si applica agli amministratori, salvo diversa decisione all'atto di nomina, il divieto di concorrenza di cui all' articolo 2390 c.c.

Art. 25. Durata della carica, revoca, cessazione.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento

della nomina, **comunque non superiore a tre esercizi**, e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono mancare uno o piu' amministratori, si applica, in quanto compatibile, l'art. 2386 del codice civile.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea dei soci, tutti gli amministratori si intendono dimissionari.

Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e decadono dalla carica a seguito dell'accettazione di questi ultimi.

Art. 26. Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate inderogabilmente in adunanza collegiale mediante apposita deliberazione.

Art. 27. Deliberazioni collegiali.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinche' tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonche' l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigera' un

verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovra' essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori .

In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Art. 28. Poteri di gestione e deleghe

All'organo amministrativo e' affidata la gestione della societa'. A tal fine l'organo amministrativo potra' compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente statuto riservano espressamente ai soci.

In particolare e' necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci ai sensi del precedente art. 17 lettera g), per gli atti di vendita, acquisto, permuta di immobili sociali, oltre che alla concessione di ipoteche sugli immobili stessi.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dagli articoli 2475 e 2544 c.c., puo' delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o piu' dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell' articolo 2381 c.c.

Art. 29. Rappresentanza

Ferma restando nei rapporti interni e a pena del risarcimento dei danni, la necessita' della preventiva decisione da parte dell'organo legittimato a decidere ai sensi del presente statuto, la rappresentanza della societa' spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di amministrazione e, se nominato, e nei limiti risultanti dalla nomina al Vice Presidente ed a ciascuno degli amministratori delegati.

Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non e' un amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della societa' e' regolata dalle

norme in tema di procura.

Art. 30. Compenso degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea dei soci **puo'** inoltre assegnare agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, un'indennita' annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonche' determinare un'indennita' per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalita' stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso e' stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, **nell'ambito dell'ammontare complessivo eventualmente stabilito dai soci.**

CONTROLLI

Art. 31. Collegio Sindacale e Revisore dei Conti.

I soci possono nominare il Collegio Sindacale o un Revisore.

La nomina del **Collegio sindacale** e' obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c..

Quando e' nominato il Collegio Sindacale, esso ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. . Spetta in tal caso ai soci, con delibera assembleare, decidere se attribuire al Collegio il controllo contabile o attribuirlo ad un Revisore esterno.

In caso di nomina del **Revisore dei Conti**, esso deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano in quanto compatibili e non altrimenti derogate le norme previste in materia di societa' per azioni.

Art. 32. Composizione e durata - Cessazione

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorieta' della nomina, i sindaci devono avere i requisiti di cui all'articolo 2397 Codice Civile.

Qualora sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale e non sia nominato un Revisore esterno, tutti i sindaci devono essere revisori contabili,

iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla assunzione della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio e' stato ricostituito.

Il compenso dei sindaci e' determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

La cessazione e sostituzione dei sindaci e' regolata dagli articoli 2400 e 2401 del c.c. .

Art. 33. Cause di ineleggibilita' e decadenza

Nel caso di obbligatorietà della nomina, si applica l'articolo 2399 c.c. primo e secondo comma; fuori dai predetti casi, non possono comunque essere nominati Sindaci e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c..

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 34. Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dai soci. L'assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nei casi e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2364 c.c. il termine di cui al comma precedente potrà essere sostituito da quello di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio deve essere presentato dagli amministratori ai soci, nel rispetto dell'art. 2478-bis e delle norme ivi richiamate, mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata da un amministratore e corredata dalle relazioni prescritte dalla legge, almeno 15 (quindici) giorni prima della assemblea convocata per approvarlo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

Art. 35. Utili e riserve

Gli utili netti annuali saranno così ripartiti:

- a) al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare, non meno della quota prevista dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, fermo l'eventuale disposto della normativa speciale in materia circa l'ammontare e i beneficiari dell'attribuzione, non meno della quota stabilita dalla legge;
- c) la quota di utili non assegnata ai sensi delle lettere precedenti potrà essere, con la decisione che approva il bilancio, destinata a riserva o divisa tra i soci, nel rispetto delle norme di legge e di statuto.

36) Requisiti mutualistici

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto la capitale effettivamente versato;
- b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.
- c) remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 Scioglimento della cooperativa

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, deliberando sugli argomenti di cui all'art. 2487 comma 1 lettere a), b) e c) del c.c. .

Salva diversa delibera dell'assemblea, a ciascun liquidatore disgiuntamente dagli altri compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce,

nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

REGOLAMENTI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 38. Regolamenti

I rapporti tra la societa' e i soci possono essere disciplinati da regolamenti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2521 c.c. .

I regolamenti sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea ai sensi di legge.

Art. 39 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle attinenti alla validita' delle delibere assembleari, dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la societa' che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovra' essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la societa'.

Tale soggetto dovra' provvedere alla nomina entro 20 (venti) giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu' diligente.

Nel caso in cui egli non proceda alla nomina nel termine previsto, la stessa sara' richiesta, dalla parte piu' diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la societa'.

La sede dell'arbitrato sara' presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovra' decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro decidera' in via rituale secondo diritto, secondo la procedura prevista dal regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale di Milano.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. In tale caso la clausola e' vincolante per costoro a seguito dell'accettazione dell'incarico.

La soppressione della presente clausola

17

compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Casorate Primo, li' 22 (ventidue) dicembre 2004 (duemila quattro)

Casorate Primo 22.12.2004 (ventidue dicembre duemilaquattro)

F.to Vincenzo Laurenzano

" dottor Giuseppe Gallotti Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

Pavia, li' 28 dicembre 2004

F.to dottor Giuseppe Gallotti Notaio